



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

N. 17 Reg. Atti Sindaco del 10.06.2025, prot. n. 12649

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LATTINE DI ALLUMINIO E CONTENITORI, BICCHIERI E BOTTIGLIE DI VETRO, IN OCCASIONE DELLA RACCOLTA CERASICOLA, SINO AL 30 GIUGNO 2025.

IL SINDACO

Premesso che, ormai da diversi anni, nel periodo da maggio a giugno, un numero cospicuo di lavoratori immigrati stagionali raggiunge il Comune di Turi per la tradizionale raccolta delle ciliegie;

Dato atto che in concomitanza con tale periodo si è registrato, nel corso degli ultimi anni, un aumento significativo della vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio;

Constatato che, in questo periodo, sul territorio comunale si verificano numerosi fenomeni di abbandono al suolo di rifiuti costituiti da bottiglie di vetro e lattine di alluminio, oltre ad eventi di ubriachezza manifesta ed aggressività in cui sono intervenute le locali forze di polizia;

Considerato che, dette condotte, creando un pericolo per la sicurezza e per la pubblica incolumità, impediscono alla cittadinanza di fruire in maniera libera e tranquilla degli spazi e delle aree pubbliche, generando ripercussioni negative anche dal punto di vista del decoro urbano;

Considerata la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo connessi all'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande ed alimenti di vetro e lattine di alluminio e, in particolare, l'eventuale lancio dei medesimi ai danni dei cittadini e passanti in genere, nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti degli stessi che costituiscono un pericolo;

Considerata, altresì, la necessità di porre in essere interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Preso atto di quanto emerso in altre realtà nazionali e locali e valutata la necessità di adottare provvedimenti al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata;

Richiamata la nota del 7 Giugno 2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia, con la quale, tra l'altro, si invitavano le Pubbliche Amministrazioni a valutare l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati a vietare la somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare un provvedimento di prevenzione che, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, come stabilito dall'art. 689 C.P., e il divieto di vendita ai minori di 18 anni di cui all'art. 14 ter della legge n. 125/2001, disponga, dalle ore 18.00 alle ore 04.00 di ciascun giorno sino al 30 giugno 2025, il divieto assoluto di somministrazione e/o vendita di bevande in contenitori di vetro di qualsiasi genere nonché in lattine di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione in contenitori di carta o plastica, per tutti i pubblici esercizi operanti nel territorio di Turi compresi gli esercizi di vendita tramite distributori automatici c.d. "H24";

Ritenuto necessario, altresì, estendere tale divieto, anche alle attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante ed alle attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari di produzione propria, circoli privati, tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, compresi gli h24 di distribuzione automatica, operanti su tutto il territorio comunale;

Considerato che:

- la situazione di fatto che, potenzialmente, potrebbe crearsi nell'abitato Turese, comporta la necessità di un intervento immediato da parte di questa P.A. al fine di tutelare l'integrità fisica della popolazione, anche per prevenire situazioni di emergenza e di urgenza che potrebbero verificarsi durante la campagna cerasicola e, contestualmente, al fine di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

- vi è l'urgenza di provvedere a causa della potenziale situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- l'interesse pubblico, costituito dalla necessità di tutelare l'integrità fisica della popolazione e di garantire il decoro e la vivibilità urbana, se non tutelato immediatamente, potrebbe essere irrimediabilmente compromesso;
- l'intervento disposto con la presente ordinanza si rappresenta come inevitabile, vista l'impossibilità di ricorrere ai mezzi ordinari messi a disposizione dell'ordinamento giuridico;
- la presente ordinanza spiega i suoi effetti, con effetto immediato, dalle ore 18.00 alle ore 04.00 di ciascun giorno, sino al 30 giugno 2025;
- la presente ordinanza è caratterizzata dalla proporzionalità dell'intervento disposto, tenendo debitamente in considerazione il sacrificio, anche in via astratta, imposto ad uno o più singoli ed eventualmente contrapposto all'interesse collettivo;

Ritenuto, pertanto, sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'emanazione di un provvedimento idoneo ad evitare tutte quelle situazioni che, anche solo potenzialmente, possano costituire un rischio per la sicurezza pubblica e privata, oltre che per la sicurezza urbana;

Ritenuto, altresì, che l'emanazione della presente ordinanza sia in grado di salvaguardare le ridette ragioni di interesse pubblico, garantendo e conciliando, da un canto, la tutela dell'integrità fisica della popolazione e del decoro e della vivibilità urbana, dall'altro, i diritti economici degli esercenti pubblici che, in ogni caso, sono debitamente salvaguardati;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare:

- L'art. 50, ai sensi del quale: *"... In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".*
- l'art. 7 bis, comma 1, ai sensi del quale *"Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro"*;
- l'art. 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale *"La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base*

di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente assumere provvedimenti contingibili ed urgenti per tutelare superiori interessi pubblici, così come sopra riportati;

Costatata la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell'art.8, comma 3, della Legge 241 del 07.08.1990;

Visto l'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n.125, di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Polizia Locale;

Visto l'art. 50 del TUEL n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Informati il Prefetto, gli Organi di Polizia e la Polizia Locale;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa,

- agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari nonché alle attività di vendita bevande ed alimenti mediante distributori automatici c.d. “H24” e alle associazioni e/o soggetti privati in qualità di organizzatori di manifestazioni o eventi autorizzati, operanti all'interno del territorio comunale, il divieto assoluto di vendita per asporto e/o di somministrazione di bevande e/o di alimenti in contenitori di vetro o in lattine, prevedendo in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;
- il divieto a chiunque, in qualsiasi forma, su aree pubbliche e/o aperte al pubblico, nonché su quelle private, gravate da servitù di pubblico passaggio, compresi gli approvvigionamenti attraverso i distributori automatici, di consumare bevande e/o alimenti in contenitori di vetro o in lattina e similari sia per uso personale che con l'intento di distribuirle a titolo gratuito;
- l'efficacia, immediata, del presente provvedimento è limitata all'intero territorio comunale **dalle ore 18.00 alle ore 04.00** di ciascun giorno **sino al 30 Giugno 2025**.

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

- che le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza, ove non costituiscano diversa fattispecie di reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, con applicazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente ordinanza.
- Che le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza sono da considerarsi non applicabili nel periodo di vigenza della stessa.

TRASMETTE

La presente ordinanza, per l'osservanza:

- alla Stazione Carabinieri di Turi (tba27970@pec.carabinieri.it);
- Comando della Polizia Locale (poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.puglia.it).

La presente ordinanza, si trasmette per quanto di rispettiva competenza:

- al Prefetto di Bari (protocollo.prefba@pec.interno.it)
- alla Questura (dipps110.00f0@pecps.poliziadistato.it)
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza (ba0550000p@pec.gdf.it)
- alla Centrale Operativa del Servizio Sanitario del 118 (118.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it).

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line e pubblicazione sul sito internet del Comune di Turi.

INFORMA

- ✓ che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Dalla Residenza Municipale.

F.to IL SINDACO
Giuseppe DE TOMASO